



RICOVERATO PER ALTRA PATOLOGIA, CONTRAE IL COVID E MUORE: STRUTTURA SANITARIA CONDANNATA

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LE CARENZE ORGANIZZATIVE DELL'OSPEDALE

3 NON SOLO CONTAGIO, ANCHE LA GESTIONE DEL PAZIENTE FU INADEGUATA

4 IL RISARCIMENTO

1 IL FATTO

Un paziente era stato ricoverato all'ospedale di Campobasso per una patologia diversa dal Covid. Durante la degenza, dopo un primo tampone negativo, **risultava positivo al virus e sviluppava una polmonite bilaterale**, andando incontro a un progressivo peggioramento clinico fino al decesso. I familiari (assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Francesco Beer e Marco Pasquale) hanno agito in giudizio sostenendo che il contagio fosse avvenuto all'interno della struttura e che la morte fosse riconducibile non solo alla trasmissione del virus, ma anche alla **successiva e inadeguata gestione sanitaria**. Il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda risarcitoria con la **sentenza n. 572/2026**.

2 LE CARENZE ORGANIZZATIVE DELL'OSPEDALE

Il punto centrale della sentenza è particolarmente interessante: secondo il Tribunale, non era sufficiente che la struttura avesse predisposto protocolli anti-Covid sulla carta, occorreva anche **dimostrare che quelle misure fossero state concretamente attuate**. Dalla consulenza tecnica sono emerse diverse criticità: mancata tracciabilità delle

sanificazioni, carenze nella documentazione sulla consegna dei DPI, assenza di prova sulla formazione del personale e sui tamponi effettuati agli operatori. Il contagio era avvenuto *intra moenia* ed era causalmente riconducibile a queste inefficienze. Il giudice ribadisce che **la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale**.- Accertato, secondo il criterio del “*più probabile che non*¹”, il nesso causale tra la condotta della struttura e il danno, grava sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni o che l’inadempimento sia dipeso da una causa ad essa non imputabile.-

3 NON SOLO CONTAGIO, ANCHE LA GESTIONE DEL PAZIENTE FU INADEGUATA

La responsabilità accertata non si ferma al contagio. Il paziente presentava numerose patologie pregresse e necessitava di un **attento monitoraggio cardiocircolatorio e respiratorio**, risultato invece insufficiente. La sentenza richiama il principio secondo cui il controllo clinico e strumentale di un paziente gravemente compromesso rappresenta **la condotta minima esigibile** in una struttura sanitaria. Il Tribunale individua così due profili di responsabilità: le inefficienze organizzative a monte (che hanno favorito il contagio) e la *malpractice* a valle (nella gestione dell'infezione).

4 IL RISARCIMENTO

Il Tribunale ha riconosciuto 19.550 euro a titolo di **danno biologico terminale**, trasmesso agli eredi *iure hereditatis*, mentre ha escluso il danno catastrofale in mancanza di prova sulla consapevolezza del paziente dell'imminenza della morte. Ai familiari è stato inoltre riconosciuto il **danno da perdita del rapporto parentale**.-

Particolarmente significativa è anche la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale: pur muovendo dai parametri delle Tabelle di Milano, il Tribunale ha

¹ Nel processo civile il nesso causale non deve essere dimostrato con certezza assoluta. Si applica il criterio del “**più probabile che non**”: il giudice deve verificare se, alla luce di tutte le prove disponibili, sia **più verosimile che l'evento dannoso sia conseguenza della condotta contestata piuttosto che di cause alternative**.

In altri termini, tra le diverse ricostruzioni possibili, viene considerata giuridicamente rilevante quella che presenta il **maggior grado di probabilità logica**, valutata sulla base degli elementi concreti del caso. Non si tratta quindi di una semplice percentuale matematica, ma di un giudizio complessivo fondato su documenti, dati clinici, consulenze tecniche e circostanze accertate.

È un criterio diverso da quello utilizzato nel processo penale, dove la responsabilità deve essere provata “**oltre ogni ragionevole dubbio**”.

ritenuto di ridurre del 60% gli importi calcolati², valorizzando l'età avanzata del paziente, le patologie pregresse, la ridotta aspettativa di vita e il contesto dell'emergenza pandemica. Circostanze che incidono esclusivamente sulla quantificazione del risarcimento, ma non eliminano la responsabilità della struttura.

² Alla moglie e ai quattro figli vengono riconosciuti complessivamente 283.156,40 euro, ai quali si aggiungono i 19.550 euro dovuti iure hereditatis per un totale di 302.706,40 euro, oltre agli interessi.